



ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE EX ART. 15 L. 241/1990

“RAPPRESENTANZA A BRUXELLES”

TRA

la **Regione del Veneto**, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da Marco Paolo Mantile, nato a Huttwil (Svizzera) il 18 giugno 1967, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato;

E

l'**Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto**, con sede in Venezia-Marghera, via delle Industrie 19/D, codice fiscale 80009100274, rappresentata da Mario Pozza, nato a Motta di Livenza (TV), il 27 ottobre 1959, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del predetto Ente (in seguito denominato anche soltanto “UCV”);

PREMESSO CHE

- la Sede regionale di Bruxelles è operativa dal 1997, in attuazione della Legge regionale n. 30 del 6 settembre 1996, successivamente abrogata dalla Legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011, “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”, che specifica – all’art. 14, comma 2 – come la Giunta ed il Consiglio regionale si avvalgano della Sede “al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le Istituzioni e gli Organismi dell’Unione Europea”;
- dal 2010 la Sede ha assunto il nome di Ca’ Veneto a Bruxelles, per esaltare il ruolo di servizio al territorio regionale, obiettivo perseguito anche dalla DGR n. 965 del 6 dicembre 2016, con cui la Giunta regionale ha inteso potenziare il ruolo della Sede di Bruxelles di front office con le Istituzioni UE e di volano per supportare gli attori regionali che intendano partecipare ai programmi europei, attivando inoltre sinergie con gli Enti strumentali della Regione;
- per effetto della Delibera del proprio Comitato Direttivo n. 43 del 3 luglio 1995, UCV dispone dal 1996 di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles, con il compito principale di facilitare il dialogo e il confronto costruttivo tra il sistema economico ed imprenditoriale veneto con le Istituzioni comunitarie, con le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l’Unione Europea e con le altre Regioni d’Europa. L’ufficio di UCV partecipa a reti transnazionali europee facendosi portavoce degli interessi regionali, assicura la diffusione di informazioni e la conoscenza delle politiche UE, promuove e assiste la partecipazione di imprese, Enti locali, P.A. e altre Istituzioni regionali a iniziative volte a facilitare l’integrazione europea e a programmi di finanziamento U.E.;



- UCV fa parte della rete della Commissione Europea “Enterprise Europe Network”, la cui mission è aiutare le PMI a crescere, innovare e internazionalizzarsi, coordinando per il nord est d’Italia il consorzio Friend Europe. Tale esperienza fa sì che Unioncamere disponga, presso l’Eurosportello Veneto, di personale specializzato nell’informazione, assistenza e progettualità in materie e politiche europee;
- in data 26 marzo 2010 tra la Regione del Veneto e UCV è stato sottoscritto un Accordo di Programma avente fra le proprie specifiche finalità quella di costruire un quadro strategico programmatico comune al fine di incrementare le sinergie nonché di realizzare una addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, condividendo la necessità di massimizzare l’efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto attraverso il perseguimento di obiettivi programmatici meglio descritti all’art. 3 del citato Accordo. L’Accordo di Programma è stato prorogato sino al 31 dicembre 2018 con Delibera di Giunta Regionale n. 1794 del 9 dicembre 2015;
- l’art. 3, alla lettera P), prevede la “collaborazione nelle attività degli Uffici di rappresentanza di Bruxelles” e l’art. 6 del citato Accordo prevede che vengano stipulati specifici accordi o convenzioni per la gestione dei progetti attuativi derivanti dall’Accordo stesso;
- la riforma camerale, entrata in vigore nel mese di dicembre del 2016, ha avviato un processo di profondo riordino e revisione del sistema e delle funzioni delle CCIAA, prevedendo che le Unioni regionali, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre Camere di commercio, curano e rappresentano gli interessi comuni delle Camere di Commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti;
- obiettivo comune di UCV e Regione del Veneto è rappresentare gli interessi del Veneto presso le Istituzioni europee, nonché promuovere e supportare la partecipazione dei diversi attori regionali alle opportunità di finanziamento europeo;

CONSIDERATO CHE

- la collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto negli ambiti sopra enunciati può accrescere la qualità della presenza veneta a Bruxelles, assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e migliorare la progettualità e internazionalizzazione delle imprese del territorio a valere sui fondi U.E.,

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



Articolo 2

Oggetto

Con il presente Accordo le parti intendono collaborare nello sviluppo dei seguenti temi e nella realizzazione di progettualità ad essi attinenti:

- 1) cultura e turismo;
- 2) percorsi di internazionalizzazione per le PMI (L.R. n. 48/2017);
- 3) coordinamento nelle attività di rappresentanza presso le Istituzioni U.E. e le Reti europee in loco, ivi inclusi i partenariati su progetti.
- 4) supporto alla progettualità su fondi U.E. da parte di imprese, Enti e stakeholder (ad es. helpdesk e ricerca partner);
- 5) comunicazione e informazione (condivisione newsletter, promozione reciproca di eventi e progettualità, etc);
- 6) domiciliazioni,

nonché, in particolare, nei temi relativi alla competitività, allo sviluppo dell'economia, alla informatizzazione della Pubblica Amministrazione, all'orientamento e transizione al lavoro.

Relativamente ai soggetti attualmente domiciliati a Bruxelles presso UCV, è previsto che questi fino al 31 dicembre 2019 rimangano amministrati con l'Ente camerale. Successivamente, con un atto integrativo, verranno regolamentati i rapporti tra i suddetti soggetti e la Regione del Veneto – Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato.

Articolo 3

Modalità operative

1) LOGISTICA

Al fine di facilitare la collaborazione sopra descritta, la Regione del Veneto mette a disposizione di UCV parte dei locali adibiti a propria sede nell'immobile di cui è proprietaria in Bruxelles, Avenue de Tervuren n. 67, e precisamente:

- ad uso esclusivo di ufficio n. 2 stanze ammobiliate ubicate al piano primo del fabbricato, come individuate nella planimetria allegata con il colore rosso (n. 1.08. di mq 21.83 e n. 1.09 di mq 17.92);
- ad uso comune con la proprietà gli ingressi all'immobile, gli spazi distributivi, i servizi igienici, i locali di servizio e di uso comune;
- gli arredi e le attrezzature concordati e necessari per lo svolgimento delle attività di UCV, fatta eccezione per le attrezzature e le linee telefoniche ed informatiche, delle quali UCV si doterà autonomamente e i cui oneri restano a carico della stessa.



La Regione del Veneto, inoltre, consente a UCV:

- l'esposizione, nel rispetto della normativa in loco vigente, di una targa con il proprio logo all'ingresso del fabbricato in Avenue de Tervueren, 67, previa approvazione da parte della Regione del Veneto del relativo progetto grafico;
- l'utilizzo, per le proprie attività istituzionali e previa prenotazione, delle sale riunioni;
- l'utilizzo dei servizi di pulizia prescelti dalla Regione del Veneto per i propri uffici, il cui costo è incluso nella somma di cui al successivo art. 5, limitatamente all'attività di pulizia ordinaria.

Le parti redigeranno alla consegna dei locali un apposito verbale, nel quale saranno dettagliatamente descritte le condizioni dei locali e le attrezzature consegnate, convenendo sin d'ora che saranno restituiti nello stato in cui si trovano, salvo il naturale degrado dovuto all'uso. Resta a carico della Regione del Veneto ogni e qualsiasi spesa per la manutenzione straordinaria, vetustà, caso fortuito o forza maggiore. UCV al momento della consegna assume ogni onere e responsabilità per l'uso e la custodia.

La porzione immobiliare è destinata ad uso esclusivo di UFFICIO, esclusa, inderogabilmente, ogni diversa destinazione. L'accesso ai locali oggetto di concessione, per il quale UCV riceverà copia delle chiavi, è consentito nei normali orari di apertura degli uffici della Regione del Veneto, fatta salva la possibilità di diverso accordo tra le parti per iniziative che si svolgono in giorni e/o orari diversi da quelli lavorativi.

E' fatto divieto di mutare anche in parte ed anche solo temporaneamente tale uso. UCV assume la responsabilità di eventuali danni che terze persone dallo stesso ammesse ai locali possono arrecare ai locali medesimi. UCV assume altresì la piena responsabilità delle persone che operano per proprio conto nell'immobile, impegnandosi a far rispettare tutte le disposizioni che all'uopo saranno impartite dalla proprietà.

Ogni aggiunta o modifica ai locali che non possa essere eliminata senza danneggiare l'immobile stesso non potrà essere effettuata da UCV senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione del Veneto e, comunque, resterà a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto a UCV, neanche a titolo di rimborso spese.

UCV si impegna a stipulare una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti e indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati a fabbricati e impianti e al personale della Regione del Veneto a lui riconducibili e mantenerla attiva per tutta la durata dell'accordo.

2) PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

Per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo le parti convengono di costituire un gruppo tecnico composto da un rappresentante della Regione del Veneto ed uno di UCV che ha il compito di:

- programmare annualmente le iniziative volte a realizzare gli obiettivi dell'Accordo indicati all'art. 2, distinguendo eventualmente i ruoli di ciascuno in relazione a specifici target di stakeholder e utenti;



- concordare le opportune sinergie nelle attività programmate, organizzando il lavoro in modo da assicurare una equilibrata compartecipazione agli impegni assunti, anche in considerazione delle risorse umane disponibili;
- proporre eventuali modifiche;
- valutare i risultati delle attività realizzate.

A seconda dei temi trattati i rappresentanti delle parti potranno invitare a partecipare al gruppo tecnico esperti della Regione del Veneto e del sistema camerale.

3) RISORSE UMANE

La Regione del Veneto e UCV contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente Accordo destinando alle attività programmate il personale e le professionalità di cui ciascuna già dispone per le proprie attività a Bruxelles. Le parti potranno concordare, per l'attuazione di specifici temi e progettualità tra quelli indicati all'art. 2, di dotarsi congiuntamente delle professionalità che riterranno necessarie.

Articolo 4

Durata

Il presente Accordo decorre dall'1 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2023. Al termine delle attività le Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.

Articolo 5

Oneri finanziari

Le attività di cui al Presente Accordo sono svolte dalla Regione del Veneto e da UCV nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

Per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo UCV si impegna a corrispondere alla Regione del Veneto la somma forfettaria, pattuita e accettata, di euro 9.000,00 (novemila/00) annui, a titolo di rimborso delle spese da quest'ultima sostenute per quanto previsto all'art. 3 punto 1). Tale importo verrà corrisposto annualmente da UCV in un'unica rata anticipata, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Articolo 6

Facoltà di recesso

Le parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o al verificarsi di circostanze che ne rendano impossibile la prosecuzione, di recedere unilateralmente dal presente Accordo, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.



In tal caso le Parti sosterranno le spese sostenute per le attività svolte sino al momento della cessata occupazione, con esclusione di qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Articolo 7

Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è sottoposto alla legge italiana e disciplinato dalle vigenti disposizioni italiane in materia cui si rinvia, per quanto qui non espressamente o diversamente previsto.

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente Accordo saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Articolo 8

Proprietà e utilizzo dei risultati

I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà della Regione del Veneto, che ne potrà disporre pienamente, fatti salvi diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa intesa tra le parti, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 9.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali e riservatezza.

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati nella realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/676/UE, General Data Protection Regulation.

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo dovranno essere considerate riservate.

Le parti si impegnano a non modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e a non utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Le parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni la riservatezza di cui al presente articolo e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/676/UE.



Articolo 10

Disposizioni finali e oneri fiscali

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986.

REGIONE DEL VENETO
U.O. RAPPORTI UE E STATO
Il Direttore *pro tempore*

UNIONCAMERE DEL VENETO




Sede della Regione del Veneto in Avenue de Tervueren 67 / Rue des Aduatiques 14 - Bruxelles, Belgio

- PIANO PRIMO (1)
- 1.00 Disimpegno
 - 1.01 Ufficio
 - 1.02 Ufficio segreteria
 - 1.03 Ufficio
 - 1.04 Bagno
 - 1.05 Salottino
 - 1.06 Disimpegno

 - 1.07 Disimpegno
 - 1.08 Ufficio
 - 1.09 Ufficio
 - 1.10 Antibagno
 - 1.11 W.C.

AMMEZZATO PRIMO/SECONDO (1/2)

 - 1/2.00 Planerotolo
 - 1/2.01 Disimpegno
 - 1/2.02 Locale condizionamento



LEGENDA

- Spazi locali ad uso esclusivo di Unioncamere del Veneto
- Spazi ad uso comune con Proprietà, altri conduttori ed Unioncamere del Veneto
- Spazi concessi in uso ad Unioncamere del Veneto

Pianta Piano Terzo
in riferimento a Rue des Aduatiques

Pianta Primo Piano
in riferimento ad Avenue de Tervueren

Scala 1:200



Lato AVENUE DE TERVUEREN



d6996031

